

Deroghe al numero di assenze

Il dirigente ed informa che fra il materiale inviato era disponibile anche la proposta per le deroghe per la validità dell'anno scolastico:

Visto l'art. 5 del D Lgs. 62/17 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

- 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.*
- 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.*
- 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione*

Vista la nota 22190 del 29/10/2019;

DELIBERA

che, ai fini della validità dell'anno scolastico e dell'ammissione agli scrutini finali, in deroga al limite generale posto dall'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 62 del 2017, può essere ritenuto valido l'anno scolastico anche per quegli alunni che non abbiano raggiunto il limite dei tre quarti del monte ore annuale per le seguenti ragioni:

- gravi motivi di salute terapie e/o cure programmate adeguatamente documentati da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;*
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;*
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;*
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;*
- in presenza di BES;*
- quarantena disposta da AUSL*

sempre che ricorrano le condizioni per procedere alla fase valutativa con un numero sufficiente di elementi di valutazione da parte dei docenti.

Rimane infatti compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

La presente delibera è portata a conoscenza degli alunni e dei genitori mediante comunicati e pubblicazione all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola.

Le deroghe al numero di assenze devono essere documentate attraverso:

- una certificazione iniziale (dell'ospedale, della ASL o specialista convenzionato, se si tratta di patologie) attestante la patologia, cui deve seguire certificato medico che si riferisca alla specifica assenza per tale patologia;*
- della federazione sportiva, in caso di pratica sportiva agonistica, cui deve seguire un'attestazione dell'associazione sportiva per ogni assenza.*